

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

Oggi 18 marzo 2025, alle ore 18:00, presso i locali della Club House del campo da Tennis "Pino De Caro" di Ripacandida (PZ), si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'associazione **ASD Circolo Tennis Ripacandida 2024** per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione di un nuovo Statuto Sociale
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza la Sig.ra Rossana Mastantuono, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale dichiara e constata quanto segue:

- Come indicato nell'avviso di convocazione, la partecipazione alla riunione del Consiglio di Amministrazione è consentita anche in videoconferenza;
- Sono presenti fisicamente i Consiglieri:
 - Marco Disabato
 - Marzia Ferrenti
 - Melissa Summa
 - Dario Rinaldi
 - Enza Mannella
 - Paolo Labriola
 - Michela D'Annunzio
 - Maria Betty Savino
 - Concetta Chiarito
 - Antonio Disabato ('85)
 - Antonio Disabato ('83)
- Tutti i presenti sono legittimati a partecipare alla riunione;
- Nessun Consigliere risulta assente;
- Tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.



Il Consigliere Marco Disabato, in qualità di Segretario in carica, redige il presente verbale.

La Presidente identifica tutti i partecipanti e constata, quindi, che la riunione risulta regolarmente convocata e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Si passa dunque allo svolgimento dell'ordine del giorno.

La Presidente informa i Consiglieri che, ai fini del regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione, nonché per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e la prosecuzione della

pratica di affiliazione alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), si è resa necessaria una revisione integrale dello Statuto Sociale, con conseguente adozione di una nuova versione rispetto a quella precedentemente approvata.

Dopo aver esaminato i singoli articoli e a seguito di un'ampia e approfondita discussione, durante la quale i Consiglieri hanno liberamente espresso pareri e osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il nuovo Statuto Sociale, allegato in copia integrale al presente verbale.

Nell'ambito del secondo punto all'ordine del giorno, relativo alle questioni varie ed eventuali, la Presidente appura che nessun Consigliere chiede la parola.

La Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e che nessun Consigliere ha altro da riferire. Viene, quindi, redatto il presente verbale e dopo averne data lettura, la Presidente rileva che i Consiglieri, all'unanimità, con voto palese, ne approvano il testo.

La riunione viene sciolta alle ore 19:33.

La Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
REG.TO AL NUM. 148 SERIE 3
IMPOSTE LIQUIDATE PER € 209,00
Melfi 19/03/2025



IL FUNZIONARIO
Maria Assunta VITICCI
Firma su delega del Direttore Provinciale

ASD Circolo Tennis RIPACANDIDA 2024

ETS

STATUTO SOCIALE

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1) Denominazione e sede
- Art. 2) Efficacia dello Statuto
- Art. 3) Finalità e Attività
- Art. 4) Volontario e attività di volontariato

ASSOCIATI

- Art. 5) Ammissione
- Art. 6) Diritti e doveri
- Art. 7) Perdita della qualifica di associato

ORGANI ASSOCIATIVI

- Art. 8) Organi sociali
- Art. 9) Categorie di Soci
- Art. 10) Assemblea
- Art. 11) Partecipazione all'Assemblea
- Art. 12) Costituzione dell'Assemblea
- Art. 13) Assemblea straordinaria
- Art. 14) Attribuzioni dell'Assemblea
- Art. 15) Approvazione delle deliberazioni assembleari
- Art. 16) Consiglio di Amministrazione
- Art. 17) Presidente
- Art. 18) Il Segretario
- Art. 19) Il Tesoriere
- Art. 20) Il Collegio Sindacale
- Art. 21) Organo di controllo
- Art. 22) Organo di Revisione legale dei conti
- Art. 23) Tutela dei praticanti e prevenzione degli abusi

ASPETTI GESTIONALI

Art. 24) Risorse economiche e patrimoniali

Art. 25) Contributi degli Associati

Art. 26) Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

Art. 27) Reinvestimento degli avanzi di gestione

Art. 28) Personale retribuito

Art. 29) Responsabilità dell'Associazione

AFFILIAZIONE

Art. 30) Affiliazione F.I.T.P.

Art. 31) Atleti aggregati

Art. 32) Tesseramento alla F.I.T.P.

DISCIPLINA E VERTENZE

Art. 33) Provvedimenti disciplinari

Art. 34) Provvedimenti disciplinari dell'Associazione

Art. 35) Provvedimenti disciplinari della F.I.T.P. o di altre autorità federali

Art. 36) Responsabilità dell'associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.P. o di altre autorità

Art. 37) Vincolo di giustizia e clausola compromissoria interna

Art. 38) Collegio Arbitrale

SCIoglimento

Art. 39) Scioglimento dell'Associazione

Art. 40) Devoluzione del patrimonio

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41) Norma di rinvio



PRINCIPI GENERALI

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.ii.mm., di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia, e nel rispetto del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e ss.ii.mm., l'Associazione denominata: **ASD Circolo Tennis RIPACANDIDA 2024**, la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in via Regina Margherita 180 nel comune di Ripacandida (PZ).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, successivamente comunicata agli uffici competenti dal parte del Legale rappresentante.

L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 2) EFFICACIA DELLO STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del cc., e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

ART. 3) FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione ha come oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.) e di altri enti cui riterrà di affidarsi, ivi comprese la gestione di impianti sportivi, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dei propri associati; in particolare, l'Associazione ha come finalità precipua la pratica, agonistica e non, del tennis, del tennis in carrozzina sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre.

Scopo dell'Associazione è anche la promozione dell'inclusione sociale, della solidarietà e del benessere psico-fisico dei propri associati e della cittadinanza in generale attraverso lo sport.

L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui dell'art. 5 del CTS: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Inoltre, l'Associazione potrà esercitare attività secondarie o strumentali rispetto a quella sportiva, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021 e dell'art. 6 del D Lgs 117/2017, diverse da quelle di interesse

generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Rientrano, tra le succitate attività:

- gestione di impianti privati e pubblici, in concessione, convenzione o appalto, destinati alla pratica del tennis e di altre discipline sportive complementari o comunque ausiliarie;
- gestione posti di ristoro (per la somministrazione di alimenti e bevande) di servizio agli impianti sportivi utilizzati esclusivamente dai soci;
- organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative e viaggi per i propri soci;
- operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari ritenute dall'organo amministrativo utili e/o necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

L'individuazione delle succitate attività è operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.

ART. 4) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n.117/2017 e ss.ii.mm. .

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

ASSOCIATI

ART. 5) AMMISSIONE

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia,

confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente Statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art. 3. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 1 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persona con limitata capacità giuridica.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6) DIRITTI E DOVERI

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio di Amministrazione ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 6 del presente Statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio di Amministrazione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o PEC, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'eventuale mancato pagamento della quota sociale, se prevista, comporta la decadenza trascorsi sei mesi dal sollecito di versamento ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Sono fatte salve le previsioni di tutela e di opposizione di cui ai commi precedenti.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 8) ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Collegio Sindacale, se nominato dall'Assemblea;



- e. Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- f. Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);

L'ordinamento interno si ispira a principi di uguaglianza e democrazia dei diritti di tutti gli associati. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

ART. 9) CATEGORIE DI SOCI

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:

1. **Soci Fondatori:** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
2. **Soci Ordinari:** coloro che partecipano alle attività e agli scopi associativi, previo pagamento della quota associativa annuale, i minori di 18 anni partecipano alle attività dell'Associazione con l'autorizzazione di un genitore o tutore;
3. **Soci Sostenitori:** coloro che contribuiscono finanziariamente o con altre forme di supporto all'Associazione ma non svolgono attività sportiva né di tipo agonistico né di tipo non agonistico;
4. **Atleti Juniores:** tesserati minori di 16 anni, che partecipano alle attività dell'Associazione con l'autorizzazione di un genitore o tutore. Questi associati appartengono alla categoria Atleti Juniores fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il sedicesimo anno d'età. Il passaggio alla categoria di "Soci Ordinari" avviene d'ufficio con il 1° gennaio successivo.

ART. 10) ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è sovrana. È convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso inviato agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede sociale. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno. La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale se previsto, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

ART. 11) PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto tutti gli associati. I minori votano a mezzo di chi esercita la potestà genitoriale o di un tutore.
La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale.

ART. 12) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati iscritti aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati iscritti aventi diritto al voto.

ART. 14) ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente, nonché, se ritenuto opportuno, il Collegio Sindacale;
- approvare il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo;
- approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- decidere sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio di Amministrazione;
- decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno di sottoporre su quelle proposte dagli associati.

Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- deliberare le modificazioni statutarie;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori.

Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

ART. 15) APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi dai soci partecipanti (esclusi gli astenuti).

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

- in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati partecipanti aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati partecipanti aventi diritto al voto.

I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

ART. 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari, minimo di 3 a un numero massimo di 13 membri, in proporzione al numero degli associati eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

E' ammessa la riunione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare



tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto nella sua completezza.

Non possono inoltre ricoprire cariche sociali coloro che, in qualsiasi momento, si trovino in rapporti di dipendenza, professionali o d'affari con l'Associazione.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel ovvero altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP di cui l'Associazione faccia parte.

ART. 17) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18) IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica della tenuta dell'aggiornamento del libro degli associati (iscritti o partecipanti), adempie a tutte le mansioni di segreteria.

ART. 19) IL TESORIERE

Il Tesoriere si incarica dell'esazione delle entrate, della redazione del bilancio e dei rendiconti, della gestione del cash flow.

ART. 20) IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, se eletto dall'Assemblea, è composto da 3 (tre) membri effettivi scelti liberamente tra gli associati che hanno dato la loro candidatura a tale organo sociale e che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali; devono, altresì, essere eletti due sindaci supplenti. I sindaci durano in carica 2 (due) anni ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale:

- ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;
- esplica le proprie funzioni in conformità con le norme del Codice Civile in quanto applicabili;
- deve comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

ART. 21) ORGANO DI CONTROLLO

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e ss.ii.mm., la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 22) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 23) TUTELA DEI PRATICANTI E PREVENZIONE DEGLI ABUSI

L'Associazione nomina un Responsabile per la Tutela dei Praticanti e la Prevenzione degli Abusi (di seguito, "Responsabile"), incaricato di vigilare sul rispetto dei principi di tutela dell'integrità fisica e psicologica di tutti i partecipanti alle attività associative, con particolare attenzione ai minori e alle persone vulnerabili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, D.Lgs. 36/2021 e D.Lgs. 39/2021.

Il Responsabile viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica per l'intero periodo di consiliatura ed è scelto tra soggetti che garantiscano imparzialità, competenza ed esperienza in materia di tutela dei diritti delle persone nello sport.

Il Responsabile ha il compito di:

- Monitorare l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi e di controllo per prevenire abusi fisici e psicologici, molestie sessuali, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni nelle attività dell'Associazione;
- Promuovere e vigilare sull'applicazione del Codice di Condotta adottato dall'Associazione;
- Raccogliere e gestire, in forma riservata, eventuali segnalazioni di comportamenti in contrasto con le normative vigenti e con il codice etico dell'Associazione, attivando le procedure previste;
- Collaborare con le autorità competenti e con gli organismi sportivi di riferimento (es. CONI, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva) per garantire l'applicazione delle misure di tutela previste dalla legge;
- Promuovere attività di formazione e sensibilizzazione sui temi della tutela dei minori, della prevenzione degli abusi e della cultura del rispetto nello sport.

Il Responsabile riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento delle attività di prevenzione e sulle eventuali criticità riscontrate, proponendo misure correttive per il miglioramento delle politiche di tutela.

L'Associazione si impegna a garantire che il Responsabile operi in piena indipendenza e autonomia, assicurandogli le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il mancato rispetto delle disposizioni relative alla tutela della persona e della sicurezza nelle attività sportive potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dal regolamento interno dell'Associazione e dalle disposizioni di legge vigenti.

ASPETTI GESTIONALI

ART. 24) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. .

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.



I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 25) CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'Associazione alla scadenza del 31 gennaio dell'anno corrente. Gli associati che non provvedano al pagamento dei contributi stabiliti sono dichiarati sospesi da ogni diritto associativo; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora il pagamento della quota associativa vada oltre il 31 marzo dell'anno in cui i contributi si riferiscono.

Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

In nessun caso può farsi luogo alla restituzione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

ART. 26) RENDICONTO CONSUNTIVO E RENDICONTO PREVENTIVO

L'esercizio dell'Associazione rispetta l'anno solare con apertura al 1° gennaio e chiusura al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige annualmente il rendiconto economico-finanziario in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 36/2021 e dagli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.,, garantendo la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni economico-finanziarie. Il rendiconto deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo relativo all'attività che si intende svolgere entro il 30 aprile.

I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

ART. 27) REINVESTIMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.



ART. 28) PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ART. 29) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

AFFILIAZIONE

ART. 30) AFFILIAZIONE F.I.T.P.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati (iscritti, partecipanti) ed atleti aggregati, osserva e fa osservare lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I. L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T.P. e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T.P. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.P. I componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T.P., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T.P. ed agli altri affiliati.

L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T.P., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ed è riconosciuta, ai fini sportivi, dagli organi competenti per legge. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengono imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.P.

ART. 31) ATLETI AGGREGATI

L'Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente Statuto. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore della Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

ART. 32) TESSERAMENTO ALLA F.I.T.P.

Tutti i soci appartenenti alle categorie, di cui all'art. 9 devono essere annualmente tesserati alla F.I.T.P. a cura dell'Associazione.

DISCIPLINA E VERTENZE

ART. 33) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Sia la F.I.T.P., sia gli altri Enti cui l'Associazione è affiliata, sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 34 e 35, indipendentemente gli uni dall'altra.

ART. 34) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELL'ASSOCIAZIONE

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono: a) ammonizione; b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno); c) esclusione.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato, con termine di almeno 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione per presentare le proprie giustificazioni.

Tutti i provvedimenti, inclusa l'esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione sono appellabili di fronte al Collegio arbitrale di cui all'articolo 38.

ART. 35) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI F.I.T.P. O DI ALTRE AUTORITÀ FEDERALI

Gli organi di giustizia della F.I.T.P., o degli altri enti a cui l'Associazione aderisce, possono adottare, nel rispetto dei propri regolamenti, provvedimenti disciplinari a carico: a) dell'Associazione; b) degli amministratori e dirigenti dell'Associazione; c) dei tesserati dell'Associazione.

ART. 36) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T.P. O DI ALTRE AUTORITÀ

L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.P., o dagli altri enti cui è affiliata.

L'Associazione può richiedere all'associato, che abbia determinato, con il proprio comportamento, l'irrogazione di una sanzione a titolo di responsabilità oggettiva da parte degli organi della F.I.T.P. o di altro ente cui l'Associazione è affiliata, il risarcimento del danno sofferto, anche ove lo stesso non sia di tipo pecuniario.

ART. 37) VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA INTERNA

L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, i soci e gli aggregati, dal momento della loro ammissione all'Associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l'associazione aderisce.

Gli associati e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale di natura irrituale la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 808 del Codice di Procedura Civile, originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.

Il Consiglio di Amministrazione, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia nell'ambito delle controversie tra associati, aggregati o con l'Associazione. Il diniego di

autorizzazione deve essere sempre motivato. Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa. Detta disposizione non si applica nel caso di controversie da promuovere nei confronti della FITP o altro ente cui l'Associazione è affiliata, di altre società o associazioni affiliate o tesserati di altre società o associazioni affiliate, per cui opereranno lo Statuto e i regolamenti della F.I.T.P. o dell'ente di riferimento.

L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino all'esclusione dall'Associazione.

ART. 38) COLLEGIO ARBITRALE

Il Collegio arbitrale è costituito da tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di Presidente, da scegliersi preferibilmente tra i componenti degli organi di giustizia o di altri organi e commissioni delle Federazioni a cui l'Associazione aderisce.

In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente del Comitato Regionale della Federazione Sportiva Nazionale a cui l'Associazione è affiliata, che deve provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano secondo equità e senza modalità di procedura, emettendo un lodo irrituale.

Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe concesse in forma scritta da tutte le parti coinvolte nel procedimento, e, ai fini dell'esecuzione, deve essere depositato entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la segreteria dell'Associazione, che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti e a curarne l'esecuzione.

SCIoglimento

ART. 39) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione avvengono:

- a) di diritto, quando l'Associazione non sia più in grado di raggiungere gli scopi sociali, di svolgere la propria attività e di provvedere al normale funzionamento;
- b) per deliberazione dell'Assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

In tale particolare circostanza, hanno diritto di voto tutti i soci. I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea delibera contestualmente la nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri, e la destinazione dell'eventuale residuo del patrimonio sociale, soddisfatte tutte le obbligazioni, in conformità delle prescrizioni legislative vigenti o, in mancanza, ad altra associazione avente analoga finalità o comunque a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1, lettera h), del D. Lgs. n. 36/2021.

ART. 40) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ai soli fini sportivi, secondo quanto previsto dall'art. 7.1 lett. h del D. Lgs. n. 36/2021 e dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e ss.ii.mm..

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41) NORMA DI RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
REG.TO AL NUM. 148 SERIE 3
IMPOSTE LIQUIDATE PER € 207,00
Melfi 19/03/2025

IL FUNZIONARIO
Maria Assunta VITUCCI
Firma su delega del Direttore Provinciale



DIREZIONE PROVINCIALE DI: POTENZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MELFI

Registrazione di Atto Privato

Il 19/03/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TCG , serie 3 , numero 148

data di stipula: 18/03/2025

ident.vo telematico: TCG25L000148000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93040490760

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93040490760				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24